

25652/14



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

cauzione

elect

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 24142/2007

R.G.N. 25340/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25652

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. 4308
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 09/10/2014
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24142-2007 proposto da:

S.P.A. (C.F.

), già S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA presso

l'avvocato che la rappresenta

2014 e difende unitamente all'avvocato

1684 giusta procura speciale per Notaio dott.

di PADOVA - Rep.n. 18191 del 16.7.07;

- ricorrente -

contro

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

sul ricorso 25340-2007 proposto da:

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA _____, presso l'avvocato
_____ che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato _____ giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

S.P.A.

(C.F. _____)

), già _____ S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA _____ presso
l'avvocato _____, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato _____
giusta procura speciale per Notaio dott.

di PADOVA - Rep.n. 18191 del 16.7.07;

~~controricorrente al ricorso incidentale-~~
avverso la sentenza n. 1064/2006 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella


pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale, per il rigetto dell'incidentale.



Società.it

Fallimenti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 1991, la S.p.A. (ora S.r.l. in liquidazione) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Padova la spa (già srl) per sentir accertare che la convenuta si era resa responsabile di asseriti plurimi comportamenti di concorrenza sleale in suo danno, consistiti nella produzione e commercializzazione di prodotti (in particolare, macchine per il condizionamento) costituenti imitazione servile di quelli attorei, nello storno di dipendenti e nella denigrazione della controparte.

La costituitasi in giudizio contestava tutte le affermazioni, le allegazioni e le deduzioni probatorie attoree e chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.

Parallelamente al giudizio nei confronti della società , la società Antoni proponeva un altro procedimento innanzi al Tribunale di Padova nei confronti del Sig. legale rappresentante d e già socio e dipendente della stessa , lamentando la commissione di atti di concorrenza sleale anche da

parte di quest'ultimo personalmente.

Il si costituiva in detto procedimento contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Il G.I. disponeva quindi la riunione della causa promossa contro il

Veggian a quella intrapresa nei confronti di

Successivamente, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, il G.I. nominava consulente tecnico e gli conferiva l'incarico di valutare se i condizionatori prodotti dalla ditta potessero definirsi imitazione servile di quelli prodotti dalla ditta

Il CTU depositava quindi il proprio elaborato, concludendo per la sussistenza di imitazione servile di alcuni prodotti di da parte di


Veniva inoltre disposta altra CTU al fine accertare il fatturato conseguito da in relazione alla commercializzazione dei prodotti che potevano ritenersi servilmente imitanti quelli di sulla scorta della precedente perizia .

Con sentenza n. 319/04 del 17 febbraio 2004 (depositata l'1.3.2004), il Tribunale di Padova accertava la illecita attività concorrenziale per

imitazione servile e per violazione dei principi della correttezza professionale commessa dalla convenuta nei confronti della società attrice S.p.A. e condannava la società convenuta al risarcimento dei danni a favore dell'attrice in ragione di Euro 482.575,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale. Veniva invece respinta la domanda proposta nei confronti di

Con atto di citazione in appello notificato il 7 giugno 2004, la convenuta impugnava la sentenza del Tribunale di Padova, chiedendo che, in via preliminare, venisse disposta la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e che, in accoglimento dell'appello, nel merito, fossero rigettate le domande giudiziali della società

Quest'ultima si costituiva in giudizio chiedendo che fosse respinta la richiesta avversaria di sospensione ex art. 283 c.p.c. e che fosse rigettato l'appello. In via incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagare ad [] la somma di lire 4.878.591.788 (pari a



Falimenti e Società.it

2.519.582,38 €) a titolo di risarcimento del danno o, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa e che fosse accertata l'illecita attività concorrenziale di _____ sotto i profili dello storno di dipendenti, di concorrenza parassitaria e di attività denigratoria e che fosse conseguentemente condannata al risarcimento dei danni che essa società avrebbe subito; chiedeva inoltre che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza.

La Corte d'appello di Venezia rigettava entrambi gli appelli con sentenza n. 1064/2006

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la _____ spa di partecipazione _____ sulla base di dieci motivi cui resiste con controricorso l: _____ srl che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la _____ spa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale si contesta la sentenza della Corte d'Appello laddove questa ha ritenuto che il capo della

pronuncia di prime cure che aveva condannato per il
compimento di atti contrari alla correttezza professionale, non fosse
stato oggetto di gravame da parte dell' esponente.

Con il secondo motivo del ricorso si deduce l'asserita,
contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della
controversia in relazione l'individuazione della condanna ex art. 2598
n. 3 c.c. quale capo autonomo della sentenza idoneo di per sé a
sostenere la condanna di primo grado al risarcimento del danno.

Secondo la ricorrente vi sarebbe una contraddizione nella sentenza
della Corte d'Appello, la quale, da un lato, afferma che la condanna
ex art. 2598, n. 3 c.c. costituisce capo autonomo della sentenza
impugnata e, dall'altro, sulla scia del giudice di prime cure, afferma
che la responsabilità di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. è residuale.

La ricorrente sostiene che "residuale" avrebbe il significato di
"strettamente connesso". Una simile connessione, sarebbe stata
riconosciuta anche dal giudice di primo grado, che avrebbe
considerato la condotta della allora consistente nell'aver
preposto alla sua guida il illecita in tanto in quanto



finalizzata all'imitazione servile dei prodotti di

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'asserita violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., per avere la decisione d'appello violato l'art. 2598, n. 3, c.c. ritenendo l'ipotesi di responsabilità per violazione dei principi di correttezza professionale come strettamente connessa alle ipotesi di cui ai nn.1 e 2 dello stesso articolo.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 329 2° comma c.p.c., per non avere la Corte d'Appello ritenuto oggetto d'impugnazione anche il capo relativo alla violazione della correttezza professionale, in quanto dipendente dal capo espressamente e specificatamente impugnato concernente l'imitazione servile.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.. Secondo la la decisione d'appello avrebbe violato la relazione di pregiudizialità tra la questione di rito dell'ammissibilità dell'appello e la questione di merito della fondatezza del medesimo. Più in particolare, nel verificare l'inammissibilità del gravame sotto il profilo della carenza

d'interesse ad impugnare, la Corte si sarebbe spinta in indagini attinenti il merito.

Con il sesto motivo del ricorso viene dedotta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla pronuncia di parziale inammissibilità dell'appello.

Si lamenta una contraddizione nella sentenza della Corte d'Appello che, da un lato, ha accolto l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla società e, dall'altro lato, ha definito nel merito l'appello, pronunciandosi sull'infondatezza del quinto motivo di gravame.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande dell'appellante.

Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in materia di accertamento del nesso causale tra fatto e danno liquidato.

La ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione di secondo grado che, da una parte, afferma con sicurezza l'esistenza del danno e



del nesso di causalità, , dall'altra, sosterebbe l'esilità e la vaghezza degli elementi probatori a tal riguardo disponibili.

Con il nono motivo di ricorso ci si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2600 c.c. in materia di riconoscimento del danno da attività di concorrenza sleale e 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa del danno.

La ricorrente afferma che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra danno e condotte illecite sulla sola base della coincidenza cronologica tra il calo di fatturato di

e la contestuale ascesa di

Con il decimo motivo di ricorso si lamenta l'asserita contraddittorietà della motivazione in relazione alla riconducibilità del danno alla condanna di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c..

Secondo la ricorrente la Corte d'Appello di Venezia sarebbe caduta in contraddizione per aver ritenuto, da un lato, che il danno liquidato si riferisse alla complessiva attività di concorrenza sleale, e, dall'altro, che la violazione dei principi di correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. potesse costituire ragione autonoma e

sufficiente a sostenere la pronuncia di risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si contesta che la Corte d'appello, dichiarati inammissibili i motivi ove si contestava l'an, abbia preso in esame il motivo subordinato riguardante il danno.

Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, si contesta la quantificazione del danno .

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

I primi due motivi del ricorso principale ,tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

La sentenza impugnata dà atto nella narrativa che il giudice di primo grado , dopo avere escluso che sussistesse una ipotesi di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale sotto il profilo dello storno dei dipendenti, ha tuttavia ritenuto sussistere una diversa ipotesi, sempre ai sensi dell' art 2598 n. 3 c.c., in ragione del fatto che la allora srl avesse posto, all'inizio della propria attività, alla guida dell'impresa il quando questi era ancora dirigente della per sfruttarne la capacità e l'esperienza a proprio vantaggio e a danno della resistente.

La sentenza di primo grado conteneva quindi una precisa pronuncia di sussistenza di concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 c.c.

Tale pronuncia andava specificamente censurata tramite la proposizione di un apposito motivo di appello .

Ciò non appare essere avvenuto.


Invero, la ricorrente deduce di avere fatto riferimento solo nelle premesse dell'atto di appello al fatto che il fosse libero o meno di passare ad una impresa concorrente e di divenirne amministratore essendo all'epoca soltanto socio della

Ciò dimostra che in realtà nessun motivo specifico di censura era stato avanzato sul punto.

Del resto, anche ad ammettere, in via di pura ipotesi, che la censura fosse stata proposta, la stessa sarebbe stata inammissibile sotto il profilo che non censurava la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado che riguardava il comportamento professionalmente scorretto

della allora nell'avvalersi di un dipendente di una società concorrente e non già il fatto se il , in quanto tale, potesse o

meno legittimamente svolgere attività presso l:



Altrettanto deve dirsi per l'altro profilo sotto cui la ricorrente deduce di avere impugnato la pronuncia del Tribunale ex art 2598 n. 3 c.c. laddove ha sostenuto che nel settore delle macchine per condizionamento ci si fonda su tecnologie provenienti dall'estero per cui l'attività delle imprese si limita all'assemblaggio standardizzato di componenti altrui che non comportano alcuna particolare conoscenza od esperienza.

Tale doglianza è di per sé generica e non necessariamente riferibile alla specifica posizione del ~~giudice~~ onde del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse impugnazione sul punto della violazione dell'art 2598 n.3 c.c.

Venendo all'esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, che, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, se ne rileva l'infondatezza.

La tesi della ricorrente è che l'art. 2598, n. 3, c.c. configurerebbe l'ipotesi di responsabilità per violazione dei principi di correttezza professionale siccome strettamente connessa alle ipotesi di cui ai nn.1 e 2 dello stesso articolo per cui l'impugnazione della sentenza

relativamente alla ritenuta violazione dell'art 2598 n. 1 c.c sotto il profilo della imitazione servile avrebbe incluso l'impugnazione della violazione ex art 2598 n. 3 e ciò anche ai sensi dell'art 329, comma secondo, cpc.

Tale tesi non ha fondamento ed è contraria all'insegnamento di questa Corte che in più occasioni ha affermato che l'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo "non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Ne consegue che, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla "causa petendi" della domanda una "causa petendi" diversa sia sotto il



profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, ne' porre i medesimi fatti, invocati dall'attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell'accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell'art. 2598 n. 3, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si era validamente instaurato il contraddittorio. (Cass 6310/03; Cass 5437/08).

I motivi vanno pertanto rigettati.

Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi il quinto motivo, con cui si contesta la ritenuta mancanza di interesse riguardo ai primi quattro motivi di appello, ed il sesto motivo, con cui si contesta la dichiarazione di inammissibilità parziale dell'appello, nonché il settimo con cui si lamenta l' omessa pronuncia sui primi quattro motivi di appello relativi al fatto che il danno era stato liquidato sulla base della ritenuta imitazione servile dei prodotti e non già sulla base della violazione delle regole di correttezza professionale.

Gli stessi appaiono fondati nei limiti che verranno esposti di seguito ancorchè contengano in buona parte argomentazioni confuse od

inconferenti.

La Corte d'appello ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi di appello (in tal senso l'espressione usata di "appello" parzialmente inammissibile" non può considerarsi erronea) ritenendo che, essendo la sentenza basata su due distinte *rationes decidendi* inerenti alla sussistenza della concorrenza sleale e , cioè la violazione dell'art 2598 n. 1 c.c (imitazione servile dei prodotti) e 2598 n. 3 c.c atti contrari alla correttezza professionale, il passaggio in giudicato per mancata impugnazione di tale seconda ratio comportasse l'inammissibilità dei primi quattro motivi.

Sul punto è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha a più riprese affermato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento

della sentenza comportando così una mancanza di interesse all'impugnazione. (Cass 3386/11).

Nel caso di specie però tale principio non è stato correttamente applicato.

Il principio in questione trova infatti applicazione solo nel caso in cui la sentenza di condanna riguardi più capi relativi a diverse voci di credito fondate su un identico titolo, (Cass. 15508/11)

In altri termini il principio non trova applicazione nei confronti di capi di domanda diversi tra loro in quanto basati su diverse *causae petendi* e diverso *petitum*.

Nel caso della concorrenza sleale, come già ricordato in precedenza, ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 cod. civ. individua un'autonoma "causa petendi" fondata su accertamenti di fatto specifici ed alternativi. (Cass 5437/08)

E' stato in tal senso, ad esempio, deciso che, quando il giudice di secondo grado abbia escluso la violazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., non ravvisando l'esistenza di comportamenti idonei a trarre in inganno sulla provenienza e sull'identità dei prodotti, ma abbia



fondato l'accoglimento della domanda sull'accertamento della violazione della correttezza professionale secondo il parametro stabilito nell'art. 2598 cod. civ. n. 3, deve essere proposto ricorso incidentale per contestare l'accertamento negativo relativo alla fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., ed impedire la formazione del giudicato sul rigetto di tale specifica domanda. (Cass 5437/08)

Da ciò discende che i primi quattro motivi di appello relativi alla ritenuta violazione dell'art 2598 n. 1 c.c. non potevano essere dichiarati inammissibili in quanto riguardando essi una diversa domanda rispetto a quella di cui all'art 2598 n 3 c.c. , la mancata impugnazione di quest'ultima non dava luogo ad alcun giudicato nei loro confronti.

A ciò deve ulteriormente aggiungersi che l'esame dei quattro motivi in esame comportava possibili riflessi anche in ordine al risarcimento dei danni posto che quest'ultimo , come riportato nella stessa parte narrativa della sentenza impugnata (v. fine pg 5 e inizio pg 6), in cui si dà atto dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno ravvisato

nella diminuzione del fatturato della _____ e l'immissione in commercio da parte della ricorrente di prodotti identici frutto di imitazione servile.

Di qui l'interesse comunque dell' _____ ad impugnare la pronuncia sulla concorrenza sleale per imitazione servile.

Si osserva ulteriormente a tale proposito che il danno causato al concorrente dalla imitazione servile di un suo prodotto può essere ben diverso da quello procurato dall'avvalersi di un suo dipendente. Ciò soprattutto sotto il profilo della diminuzione del fatturato che, se può ritenersi ragionevolmente diretta conseguenza della immissione sul mercato di prodotti concorrenti identici, potrebbe non necessariamente essere collegato all'utilizzo di un dipendente o di un dirigente dell'altra società in concorrenza.

I restanti motivi del ricorso principale (8,9,10), relativi al risarcimento dei danni, restano assorbiti.

Venendo al ricorso incidentale con il primo motivo si contesta che la Corte d'appello, dichiarati inammissibili i motivi ove si contestava l'an, abbia preso in esame il motivo subordinato riguardante il



danno.

Il motivo è manifestamente infondato posto che, anche se risulta accertata la responsabilità, la questione circa l'accertamento della esistenza del danno e della sua quantificazione assume comunque una rilevanza autonoma.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, cui si contesta la quantificazione del danno risultano assorbiti .

In conclusione dunque la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.


PQM

Riunisce i ricorsi , accoglie il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, assorbiti l'ottavo il nono ed il decimo e respinti gli altri, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.




Roma 9.10.14

Il Cons.est



Il Presidente



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL - 4 DIC 2014
IL FUNZIONARIO STUDIOARIO
Andrea [unclear]

Fallimenti e

Scelta.it

